



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.3.2011
COM(2011) 135 definitivo

2006/0084 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999

SEC(2011) 343 definitivo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") è stato istituito nel 1999. Gli elementi fondamentali del quadro giuridico in base al quale l'Ufficio opera sono il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio² del 25 maggio 1999, che definiscono le modalità delle indagini interne ed esterne condotte dall'Ufficio, e la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione³, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio.

Nel 2006, la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999⁴. Scopo della proposta legislativa era *migliorare l'efficienza operativa e la governance dell'Ufficio*:

- potenziando lo scambio di informazioni tra l'Ufficio, le istituzioni e gli organi europei, gli Stati membri e gli informatori;
- chiarendo le relazioni tra il comitato di vigilanza, l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e organismi e introducendo un "dialogo strutturato" su questioni fondamentali in materia di governance tra il comitato di vigilanza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- rafforzando i diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini (stabilendo garanzie procedurali da rispettare nel corso tanto delle indagini interne quanto delle indagini esterne e introducendo la figura del consigliere revisore).

La proposta della Commissione è stata discussa in sede di Consiglio e al **Parlamento europeo**, che il **20 novembre 2008** ha adottato una **risoluzione**⁵ in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione. Il Parlamento ha presentato un centinaio di emendamenti alla proposta della Commissione, numerosi dei quali sono stati accolti dalla Commissione stessa. Su richiesta della presidenza ceca del Consiglio (gennaio-giugno 2009), nel luglio 2010 la **Commissione** ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un **documento di riflessione sulla riforma dell'Ufficio**⁶, nel quale vengono indicate possibili soluzioni per fare avanzare l'attuale processo legislativo. Nell'ottobre 2010 il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente il documento di riflessione e ha invitato la Commissione a riprendere la procedura legislativa. Il 6 dicembre 2010, il **Consiglio** ha adottato le sue **conclusioni** sul documento di riflessione presentato dalla Commissione. Il **comitato di vigilanza dell'OLAF**

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

⁴ COM(2006) 244.

⁵ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), P6_TA-PROV(2008) 553. Per la relazione preparatoria si veda A6-0394/2008.

⁶ SEC (2010) 859.

ha contribuito al dibattito formulando pareri sul documento di riflessione e sul rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nel corso delle indagini svolte dall'OLAF⁷.

La Commissione ha elaborato una proposta modificata che tiene conto delle posizioni finora espresse e auspica una rapida conclusione della riforma legislativa in atto.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

n.p.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Maggiore efficienza delle indagini condotte dall'Ufficio

La proposta modificata comprende ulteriori disposizioni volte a promuovere una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta cooperazione con gli Stati membri per accelerare concretamente le procedure d'indagine.

A tal fine, la Commissione propone che il comitato di vigilanza esamini la **durata delle indagini** sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio. Nei casi in cui un'indagine non possa essere chiusa entro dodici mesi dalla sua apertura, l'Ufficio dovrebbe illustrare ogni sei mesi al comitato di vigilanza le ragioni che ne impediscono la conclusione. Viene così garantito un controllo costante della durata delle indagini fino alla loro chiusura.

La proposta modificata contribuisce ulteriormente a rendere più efficace il lavoro dell'Ufficio, migliorandone la **cooperazione e lo scambio di informazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE**, nonché con gli Stati membri, in tutte le fasi dell'attività investigativa.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi i cui membri/membri del personale o il cui bilancio siano interessati da un'indagine dovrebbero esserne **informati dall'Ufficio** senza indugio per poter adottare misure amministrative cautelari. È loro responsabilità garantire la migliore tutela possibile degli interessi finanziari dell'UE ed evitare il protrarsi di un'irregolarità o il potenziale aumento del danno finanziario. È pertanto assolutamente indispensabile trasmettere loro le informazioni necessarie. In casi eccezionali nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine (ad esempio, qualora sia interessato il più elevato livello dirigenziale o politico di un'istituzione, organo od organismo), l'Ufficio dovrebbe ricorrere ad adeguati canali alternativi d'informazione.

Per quanto riguarda l'**accesso dell'Ufficio alle informazioni in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi**, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

⁷ Parere n. 2/2010 del 23 settembre 2010 e parere n. 5/2010 del 29 novembre 2010, pubblicati nella Relazione annuale del comitato di vigilanza dell'OLAF (giugno 2009- dicembre 2010) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2009-2010/Activity-report-2009-2010_en.pdf

1073/1999, l'Ufficio continua ad avere accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, fatte salve le deroghe previste dalla base giuridica che istituisce Europol⁸.

La presente proposta modificata conferma e approfondisce l'**impostazione de minimis** della proposta del 2006, nonché la politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi: per quanto concerne l'apertura di un'indagine, l'Ufficio dovrebbe tener conto delle priorità della politica in materia di indagini e della necessità di utilizzare in maniera efficiente le proprie risorse. Per quanto attiene in particolare alle indagini interne, l'Ufficio dovrebbe valutare se sia preferibile che esse vengano svolte dall'istituzione, organo od organismo interessati, oppure dall'Ufficio stesso. Qualora inoltre, dopo aver svolto un'indagine interna, l'Ufficio ritenesse che, tenuto conto della natura dei fatti e dell'entità del danno finanziario, misure interne consentirebbero un follow-up più adeguato, dovrebbe rinviare il caso all'ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) o alle istituzioni, agli organi o agli organismi interessati, anziché alle autorità giudiziarie nazionali competenti. La politica *de minimis* (casi in cui l'Ufficio decide di non avviare un'indagine o di non inviare le sue conclusioni alle autorità giudiziarie nazionali competenti) è stata così chiarita nella proposta modificata. Nell'attuare la politica *de minimis*, l'Ufficio dovrebbe seguire orientamenti precisi, come proposto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 6 dicembre 2010.

Per intensificare la **cooperazione tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri**, ogni Stato membro dovrebbe designare un'autorità (servizio di coordinamento antifrode) che assista l'Ufficio nell'ambito della sua collaborazione con le autorità nazionali competenti. Ciò non significa che verrebbe istituita una nuova autorità. L'esperienza insegna che poiché ciascuno Stato membro possiede strutture diverse, molto spesso l'Ufficio incontra grosse difficoltà per rivolgersi all'autorità competente in un determinato Stato membro.

Un controllo regolare risulta particolarmente importante nel caso delle indagini interne, per garantire che l>IDOC od organismi analoghi presso altre istituzioni, organi od organismi possano adottare provvedimenti disciplinari o altre misure. Si propone pertanto che gli Stati membri riferiscano, su richiesta dell'Ufficio, in merito al **seguito dato alle informazioni** trasmesse loro dall'Ufficio. Per evitare di imporre inutili oneri amministrativi agli Stati membri, la proposta modificata prevede che questi riferiscano all'Ufficio, su sua richiesta, in merito ai provvedimenti adottati e ai progressi compiuti in seguito alla trasmissione delle informazioni da parte dell'Ufficio stesso.

Per incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra l'Ufficio, **Europol ed Eurojust** – anche nell'ottica dell'eventuale conferimento di ulteriori responsabilità –, nonché con le autorità competenti di **paesi terzi** e con **organizzazioni internazionali**, si propone di inserire nel regolamento una disposizione che consenta all'Ufficio di concludere accordi amministrativi con tali organismi per agevolare lo scambio di informazioni. L'Ufficio ha già concluso un siffatto accordo di cooperazione con Eurojust. Conformemente alla decisione del Consiglio che istituisce Eurojust, quest'ultimo può concordare con la Commissione le necessarie

⁸ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, GU L 121, pag. 37.

modalità pratiche⁹. L'Ufficio ha concluso accordi di questo tipo anche con alcuni paesi terzi. Quanto a Europol, dal 2010 si applica una nuova decisione quadro che stabilisce che Europol concluda accordi di lavoro con l'Ufficio. Occorre pertanto stabilire una norma corrispondente per l'Ufficio. Tenuto conto del fatto che la cooperazione tra il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'OLAF è prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (2010/427/UE), tutte le istituzioni sono tenute a fornire l'assistenza necessaria per permettere agli agenti dell'OLAF l'assolvimento dei loro compiti. Le modalità della cooperazione tra l'OLAF e le autorità di paesi terzi dovrebbero essere definite in memorandum d'intesa con il SEAE e con i servizi competenti della Commissione.

Pur continuando ad essere responsabile dell'avvio e della conduzione delle indagini, il **direttore generale** dell'Ufficio dovrebbe essere assistito da un organismo interno che consulterà all'avvio di un'indagine, prima della sua chiusura e ogniqualvolta lo ritenga necessario. Per chiarire il ruolo del direttore generale dell'Ufficio nelle procedure decisionali interne, questi può anche delegare per iscritto l'esecuzione diretta delle indagini a singoli membri del personale dell'Ufficio. Per rafforzare l'indipendenza del direttore generale, il suo mandato non dovrebbe essere rinnovabile. Viene mantenuto il titolo di "direttore generale" introdotto dalla proposta del 2006. Tale conferma è indispensabile per tener conto dello status dell'OLAF quale direzione generale della Commissione e per operare una distinzione tra il direttore generale e gli altri membri della dirigenza, che hanno il grado di direttore. Per garantire la continuità, e alla luce dell'esperienza recentemente maturata, la proposta modificata prevede norme in materia di supplenza.

La **distinzione tra indagini interne ed esterne** andrebbe fatta soltanto quando strettamente necessario, in modo da agevolare lo svolgimento delle indagini. L'esperienza insegna che le indagini possono iniziare come indagini esterne e comportare successivamente indagini interne o viceversa. Il quadro giuridico in vigore prevede che le persone interessate da indagini interne siano tenute a collaborare con l'Ufficio conformemente allo statuto o al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. I poteri d'inchiesta dell'Ufficio sono altresì più dettagliati nel caso delle indagini interne. I diritti procedurali e fondamentali delle persone interessate devono essere pienamente rispettati tanto nel corso di indagini interne quanto durante le indagini esterne.

3.2. La gestione dell'Ufficio: un equilibrio tra indipendenza e responsabilità

Il rafforzamento della governance, unitamente all'istituzione di una procedura di revisione e a disposizioni sullo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati, contribuirà a stabilire un equilibrio tra indipendenza e responsabilità dell'Ufficio.

Il **comitato di vigilanza** dell'Ufficio continuerà a garantire che quest'ultimo svolga la propria missione nella più completa indipendenza. Il suo ruolo viene inoltre ulteriormente chiarito. Il comitato di vigilanza dovrebbe essere espressamente incaricato di sorvegliare lo scambio di

⁹ Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002, GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1 (articolo 11, paragrafo 3).

informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi od organismi e l'evoluzione in materia di applicazione delle garanzie procedurali. Esso dovrebbe altresì procedere a un controllo generale e sistemico degli sviluppi relativi alla durata delle indagini, senza interferire nel loro svolgimento. Quanto alla nomina dei membri del comitato di vigilanza, si prevede che essa sia scaglionata nel tempo onde preservare le competenze acquisite. Il comitato di vigilanza dovrebbe essere consultato in merito alla nomina del direttore generale e alla designazione del direttore supplente/dei direttori supplenti e dovrebbe essere informato in merito alla trasmissione dei casi alle autorità giudiziarie.

Al posto di un dialogo strutturato formale tra il comitato di vigilanza e le istituzioni sulla funzione d'indagine dell'Ufficio, viene ora proposto uno **scambio periodico di opinioni** per rafforzare la governance dell'Ufficio rispettandone al tempo stesso l'indipendenza operativa. Nelle sue conclusioni del 6 dicembre 2010, il Consiglio sottolinea altresì che una procedura di dialogo formale potrebbe indebolire l'indipendenza dell'Ufficio. Sostanzialmente, questa impostazione meno formale rispecchia l'intenzione iniziale della Commissione di rafforzare la governance garantendo al tempo stesso l'indipendenza dell'Ufficio nel quadro dello svolgimento delle sue indagini. Lo scambio di opinioni coinvolgerà il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, con la partecipazione dell'Ufficio e del comitato di vigilanza. Esso dovrebbe contribuire allo scambio di informazioni e pareri tra le parti interessate, volto a garantire una maggiore efficienza delle attività dell'Ufficio. Lo scambio di opinioni, che non dovrebbe interferire con lo svolgimento delle indagini, dovrebbe riguardare le priorità strategiche delle politiche dell'Ufficio in materia di indagini, le relazioni sulle attività del comitato di vigilanza e quella del direttore generale dell'Ufficio, i rapporti tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, le relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, nonché l'efficacia dei lavori dell'Ufficio in materia di indagini e quella del comitato di vigilanza. In sintonia con i pareri espressi dalle istituzioni, lo scambio di opinioni sarà flessibile: esso si svolgerà periodicamente o su richiesta di una delle suddette istituzioni, dell'Ufficio o del comitato di vigilanza.

Uno dei principali obiettivi della proposta modificata consiste nel rafforzare ulteriormente i **diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini dell'Ufficio** (articolo 7 bis). Risulta opportuno assicurare garanzie procedurali più chiare e trasparenti e renderle applicabili a tutte le indagini, sia interne che esterne, condotte dall'Ufficio. Tali garanzie rispettano i diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. La presente proposta prevede diritti procedurali comuni tanto per le indagini interne quanto per quelle esterne (diritto della persona interessata da un'indagine di presentare le proprie osservazioni prima che siano tratte conclusioni che facciano riferimento nominativamente ad essa, diritto di ricevere una sintesi dei fatti oggetto dell'indagine e di essere invitata a formulare osservazioni al riguardo; diritto dell'interessato di essere assistito da una persona di sua scelta durante un'audizione, diritto di esprimersi nella lingua ufficiale dell'Unione europea di sua scelta; applicazione del principio *nemo tenetur se detegere* a chiunque sia interessato da un'indagine). L'applicazione pratica di tali diritti dovrebbe figurare nel manuale delle procedure d'indagine dell'Ufficio (manuale OLAF) quale adottato dal direttore generale.

Nella proposta del 2006, la Commissione proponeva di istituire la figura di un consigliere revisore al quale chiedere un parere indipendente in merito alle garanzie procedurali in determinati casi. Per evitare sovrapposizioni con i compiti del comitato di vigilanza e la

creazione di ulteriori strutture formali, garantendo al tempo stesso un trattamento efficace, efficiente e indipendente delle singole denunce, la Commissione propone ora che il direttore generale istituisca una **procedura di revisione** all'interno dell'Ufficio. La o le persone incaricate della procedura di revisione dovrebbero agire nella massima indipendenza. Il direttore generale dell'Ufficio riferisce alle istituzioni in merito alle misure adottate per istituire la procedura di revisione.

Quanto al diritto fondamentale alla **protezione dei dati personali**, quale riconosciuto dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del TFUE, la proposta modificata prevede chiarimenti e disposizioni più dettagliate per l'applicazione dei principi del regolamento (CE) n. 45/2001¹⁰, segnatamente l'obbligo per l'OLAF di nominare un responsabile della protezione dei dati.

Nella **comunicazione al pubblico**, l'Ufficio deve salvaguardare la riservatezza delle indagini e la presunzione di innocenza e dovrebbe agire sempre con prudenza e imparzialità. L'articolo 8 del regolamento in vigore prevede obblighi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Il direttore generale dovrebbe adottare, previa consultazione del comitato di vigilanza, della o delle persone incaricate della procedura di revisione, nonché del responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio, il **manuale delle procedure** dell'OLAF citato in precedenza. Tale manuale fornisce orientamenti in merito all'esecuzione pratica delle indagini amministrative da parte dell'Ufficio.

Poiché le competenze dell'Euratom sono coperte dall'articolo 325 del TFUE, nuova base giuridica del regolamento (CE) n. 1073/1999, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona andrebbe pertanto abrogato il **regolamento (Euratom) n. 1074/1999**.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dalla scheda finanziaria allegata alla proposta si evince che non vi è alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

n.p.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pagg. 1-22).

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti¹¹,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'importanza delle misure di prevenzione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e quali componenti della lotta contro la frode e la corruzione, occorre chiarire il ruolo svolto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") nell'ambito delle indagini svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999¹³. Facendo tesoro della sua esperienza operativa, l'Ufficio dovrebbe contribuire altresì all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro la frode a livello di Unione e sostenere azioni comuni contro le frodi avviate dagli Stati membri su base volontaria.
- (2) Per migliorare l'efficacia dell'azione inquirente dell'Ufficio e alla luce delle valutazioni del suo operato da parte delle istituzioni dell'Unione, con particolare riferimento al rapporto di valutazione della Commissione dell'aprile 2003 e alla relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2005¹⁴ sulla gestione dell'Ufficio, occorre chiarire e migliorare alcuni aspetti della conduzione delle indagini dell'Ufficio e alcune misure che esso può adottare quando svolge le sue indagini. L'Ufficio è stato

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU L 136 del 31.5. 1999, pag. 1.

¹⁴ Relazione speciale n. 1/2005 (GU C 202 del 18.8.2005, pag. 1), approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005.

autorizzato a procedere ai controlli e alle verifiche previsti dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996¹⁵, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità, nel quadro delle indagini interne e nel caso di frodi legate a contratti che riguardano fondi dell'Unione. L'Ufficio dovrebbe pertanto poter accedere a informazioni in possesso delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione nell'ambito di indagini esterne.

- (3) Occorre chiarire le linee d'azione che l'Ufficio potrebbe seguire nel corso delle indagini esterne laddove si siano riscontrate incertezze giuridiche nel sistema vigente e rafforzarle ove soltanto un'azione più efficace dell'Ufficio possa garantire l'affidabilità delle indagini esterne.
- (4) L'attività investigativa dell'Ufficio dovrebbe svolgersi nel rispetto delle funzioni di controllo e di audit di altri servizi della Commissione, segnatamente degli ordinatori delegati, definite nella normativa settoriale.
- (5) Si dovrebbero introdurre obblighi precisi che impongano all'Ufficio di informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione delle indagini in corso qualora un membro o un membro del personale sia interessato dai fatti oggetto dell'indagine o qualora sia necessario adottare misure amministrative cautelari o misure di diritto penale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
- (6) Tenuto conto dell'estremo interesse di rafforzare la collaborazione tra l'Ufficio, l'Ufficio di polizia europeo (Europol) ed Eurojust, l'Ufficio dovrebbe essere autorizzato a convenire accordi amministrativi con queste due agenzie. Onde rafforzare la cooperazione tra Eurojust, l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri rispetto a fatti passibili di indagini penali, l'Ufficio dovrebbe informare Eurojust soprattutto in merito ai casi che lasciano supporre un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che rientrano tra le forme gravi di criminalità.
- (7) L'efficienza operativa dell'Ufficio dipende in larga misura dalla cooperazione con gli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri individuino le rispettive autorità competenti in grado di prestare all'Ufficio l'assistenza necessaria nell'espletamento delle sue funzioni. Nel caso in cui uno Stato membro non abbia predisposto a livello nazionale un servizio specializzato incaricato di coordinare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro le frodi, si dovrebbe designare un'autorità (servizio di coordinamento antifrode) per garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio.
- (8) È opportuno stabilire regole chiare che, pur confermando una competenza prioritaria dell'Ufficio per lo svolgimento delle indagini interne su questioni che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione, consentano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione di condurre con rapidità tali indagini in casi in cui l'Ufficio decida di non intervenire.
- (9) Per poter essere più efficiente, l'Ufficio deve conoscere il seguito riservato alle conclusioni delle sue indagini. Occorre pertanto stabilire che sia fatto obbligo alle autorità competenti degli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e organismi

¹⁵ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

dell'Unione, di riferire all'Ufficio, su sua richiesta, in merito ai provvedimenti adottati e ai progressi compiuti a seguito delle informazioni inviate dall'Ufficio.

- (10) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili alle indagini condotte dall'Ufficio. Il chiarimento delle garanzie procedurali dovrebbe tener conto della natura amministrativa delle indagini dell'Ufficio.
- (11) Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a una persona interessata dovrebbe essere tratta, nella fase conclusiva di un'indagine, senza che a tale persona venga data la possibilità di esprimere il proprio parere in merito ai fatti che la riguardano. Qualora un membro, un membro del personale o una persona fisica ritenga che non siano state rispettate garanzie procedurali nei suoi confronti, deve avere la facoltà di chiedere un parere alla persona o alle persone incaricate di una procedura di revisione come stabilito dal presente regolamento.
- (12) Se risulta che fatti emersi dalla relazione finale d'indagine interna potrebbero essere penalmente perseguibili, tale informazione dovrebbe essere trasmessa alle autorità giudiziarie nazionali dello Stato membro interessato, a meno che siano disponibili misure interne che consentano un follow-up più adeguato, tenuto conto della natura dei fatti e dell'entità dell'incidenza finanziaria.
- (13) Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate da indagini dovrebbe essere costantemente garantito, in particolare quando siano comunicate informazioni sulle indagini in corso. La comunicazione di informazioni relative alle indagini dell'Ufficio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, in modo bilaterale o nell'ambito di uno scambio di opinioni, dovrebbe essere effettuata nel rispetto della riservatezza delle indagini, dei diritti legittimi delle persone interessate e, se del caso, delle disposizioni nazionali applicabili ai procedimenti giudiziari. Le informazioni fornite od ottenute nel corso delle indagini dovrebbero essere trattate in conformità della normativa dell'Unione sulla protezione dei dati. Lo scambio di informazioni dovrebbe essere disciplinato dai principi della proporzionalità e della necessità di sapere.
- (14) Il direttore generale dovrebbe garantire che qualsiasi comunicazione di informazioni al pubblico rispetti i diritti legittimi delle persone interessate.
- (15) Alla luce degli ingenti fondi stanziati dall'Unione nel settore dell'aiuto esterno, del numero di indagini svolte dall'Ufficio in tale settore, nonché della cooperazione internazionale ai fini di un'indagine, l'Ufficio dovrebbe poter assicurare, mediante accordi amministrativi, il contributo pratico delle autorità competenti dei paesi terzi, nonché delle organizzazioni internazionali, nella realizzazione della sua missione.
- (16) È opportuno rivedere i criteri e la procedura di nomina dei membri del comitato di vigilanza e specificare ulteriormente i compiti del comitato di vigilanza, derivanti dal suo mandato.
- (17) Per assicurare che il comitato di vigilanza possa portare a termine la propria missione con efficienza, l'Ufficio dovrebbe garantire il funzionamento indipendente della sua segreteria.

- (18) Si dovrebbe procedere periodicamente a uno scambio di opinioni fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Tale scambio di opinioni dovrebbe riguardare le priorità strategiche delle politiche investigative e l'efficacia dell'attività dell'Ufficio, senza interferire in alcun modo con l'indipendenza di quest'ultimo nello svolgimento delle sue indagini.
- (19) Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell'Ufficio, il direttore generale dovrebbe essere designato per un periodo di sette anni non rinnovabile.
- (20) Alla luce dell'esperienza pratica maturata, sarebbe utile che il direttore generale dell'Ufficio potesse delegare l'esercizio di alcune sue funzioni a uno o più membri del personale dell'Ufficio. Per garantire la continuità, dovrebbero essere previste altresì norme in materia di supplenza.
- (21) Il direttore generale dovrebbe essere assistito da un organismo interno che egli dovrebbe consultare.
- (22) Il direttore generale dovrebbe poter adottare un manuale delle procedure che fornisca orientamenti in merito all'esecuzione pratica delle indagini amministrative da parte dell'Ufficio.
- (23) La disposizione vigente in materia di controllo di legittimità dovrebbe essere eliminata poiché il suo contenuto è stato inserito all'articolo 90 bis dello statuto.
- (24) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999.
- (25) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che estende l'applicazione dell'articolo 325 del TFUE alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), le norme che disciplinano le indagini svolte dall'Ufficio per quanto riguarda l'Unione dovrebbero essere applicate anche riguardo all'Euratom. Occorre pertanto abrogare il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁶.
- (26) Il presente regolamento rispetta appieno il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 47 e 48,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 è così modificato:
 - (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

¹⁶ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 8.

“Articolo 1

Obiettivi e compiti

1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo “l’Unione” ove il contesto lo richieda), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato: “l’Ufficio”) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:

- a) dalla normativa dell’Unione vigente in questi settori e
- b) dagli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali in tali settori.

2. L’Ufficio assiste gli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere dalla frode gli interessi finanziari dell’Unione. L’Ufficio contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. L’Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi avviate dagli Stati membri su base volontaria.

3. All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo: “le istituzioni, gli organi e gli organismi”), l’Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti dell’Unione, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo denominati: “i membri o i membri del personale”).

(2) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per “indagine amministrativa” (in prosieguo denominata “indagine”) l’insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni svolti dall’Ufficio, a norma degli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1 e di accertare, ove opportuno,

l'irregolarità delle attività controllate. Queste indagini non incidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale;

- per “persona interessata” una persona sospettata di aver commesso un'irregolarità o una frode e pertanto sottoposta ad indagine dall'Ufficio;
- per “statuto” lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea¹⁷.”

(3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Indagini esterne

1. L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁸ e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

2. Al fine di accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un'altra attività illecita di cui all'articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione, l'Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli e verifiche in loco presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento.

3. Nel corso dei controlli e delle indagini in loco, il personale dell'Ufficio agisce in conformità delle regole e delle prassi che disciplinano le indagini amministrative dello Stato membro interessato, nonché delle garanzie procedurali previste dal presente regolamento.

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per consentirgli di eseguire la sua missione, quale specificata nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

¹⁷ GU L 56 del 4.3.1968.

¹⁸ GU L 312 del 23.12.1995, pagg. 1-4.

Lo Stato membro interessato deve assicurare che il personale dell'Ufficio possa avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto della normativa nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine, necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche in loco.

4. Gli Stati membri designano un servizio incaricato di agevolare un adeguato coordinamento tra tutte le autorità competenti a livello nazionale (in prosieguo denominato: "servizio di coordinamento antifrode"). Il servizio assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio.

5. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui sia necessario per accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tale fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

6. Qualora debba gestire, prima dell'avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio può darne comunicazione al servizio di coordinamento antifrode competente e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se del caso, ai servizi competenti della Commissione. Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti provvedono a che siano adottati i provvedimenti del caso e, all'occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, alle quali può partecipare l'Ufficio. Gli Stati membri interessati informano l'Ufficio dei provvedimenti adottati e dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni."

(4) L'articolo 4 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali indagini interne sono condotte alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo."

b) Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"L'Ufficio può chiedere informazioni orali e scritte ai membri o ai membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi."

c) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso operatori economici direttamente o indirettamente interessati per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna."

d) I paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando l’Ufficio svolge un’indagine nei loro locali e quando consulta un documento o chiede un’informazione in loro possesso. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l’Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono i provvedimenti opportuni per garantire la riservatezza delle indagini.

6. Qualora dalle indagini emerga la possibilità che un membro o un membro del personale sia interessato da un’indagine interna, l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza ne è informato.

In casi eccezionali nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell’indagine, l’Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi d’informazione.

7. La decisione adottata da ogni istituzione, organo od organismo, di cui al paragrafo 1, comprende in particolare l’obbligo per i membri o i membri del personale delle istituzioni, degli organi o degli organismi, di cooperare lealmente con l’Ufficio e di informarlo.”

(5) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Avvio delle indagini

1. L’Ufficio può avviare un’indagine in presenza di sufficienti sospetti che inducano a supporre che siano stati perpetrati atti di frode o corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Possono essere tenute in considerazione anche informazioni anonime. La decisione di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell’Ufficio e del relativo piano di gestione annuale, stabiliti conformemente all’articolo 12, paragrafo 4. La decisione tiene conto altresì della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure poste in essere.

Per quanto attiene alle indagini interne, si terrà espressamente conto di quale istituzione, organo od organismo sia più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell’incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della possibilità di un follow-up giudiziario.

2. La decisione di avviare o no un’indagine spetta al direttore generale.

La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un'istituzione, organo od organismo dell'Unione.

La decisione di avviare le indagini interne spetta al direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

3. Finché è in corso un'indagine interna dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non devono avviare un'indagine parallela sugli stessi fatti.

4. Nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell'Ufficio di una richiesta di cui al paragrafo 2, si decide se avviare o no un'indagine in questa fase. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro, all'istituzione, all'organo o all'organismo che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un'indagine è motivata.

Se un membro o un membro del personale di un'istituzione, di un organo o di un organismo, che agisca conformemente all'articolo 22 bis dello statuto, fornisce informazioni relative a un sospetto di frode o di irregolarità all'Ufficio, quest'ultimo lo informa della decisione di avviare o no un'indagine sui fatti in questione.

5. Qualora decida di non avviare un'indagine interna, l'Ufficio trasmette senza indugio gli elementi di cui dispone all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso, conformemente alle norme applicabili in materia. All'occorrenza, l'Ufficio concorda con l'istituzione, l'organo o l'organismo i provvedimenti opportuni per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente dei provvedimenti adottati.”

(6) L'articolo 6 è così modificato:

a) I paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini. Egli può autorizzare, mediante atto scritto, singoli membri del personale dell'Ufficio a dirigere l'esecuzione delle indagini. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione da personale da lui designato.

2. Per eseguire i propri compiti, il personale dell'Ufficio presenta un'autorizzazione scritta, indicante la sua identità e qualifica. Tale autorizzazione, rilasciata dal direttore generale, indica l'oggetto e la finalità dell'indagine, le basi giuridiche per svolgere l'indagine e i poteri d'inchiesta che ne derivano.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti, secondo le disposizioni nazionali, forniscano al personale dell'Ufficio il contributo necessario all'assolvimento dei suoi compiti. Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono

affinché i loro membri e i membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per l'assolvimento dei suoi compiti.”

b) Il paragrafo 5 diventa paragrafo 4 e il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“5. Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indebito ritardo l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

- a) l'identità del membro o del membro del personale interessato e una sintesi dei fatti in questione;
- b) tutte le informazioni che possano essere di utilità per l'istituzione, l'organo o l'organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza, soprattutto nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale oppure, nel caso di un'indagine esterna, di competenza di un'autorità nazionale, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili alle indagini.

L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può adottare in qualsiasi momento adeguate misure amministrative cautelari e comunica senza indugio all'Ufficio la decisione di adottare siffatte misure.

6. Qualora si constati che un'indagine non possa essere chiusa entro dodici mesi dalla sua apertura, l'Ufficio ne comunica le ragioni al comitato di vigilanza ogni sei mesi.”

(7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Obbligo di informare l'Ufficio

“1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre all'Ufficio ogni documento e informazione in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

4. L'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati e i servizi di coordinamento antifrode possono convenire accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni all'Ufficio.”

(8) Sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

“Articolo 7 bis

Garanzie procedurali

“1. Nelle sue indagini, l'Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell'interessato. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e delle garanzie procedurali esposte nel presente articolo.

2. L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona interessata, deve essere inviato con un preavviso di dieci giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con il consenso espresso della persona invitata al colloquio o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. Nell'invito sono elencati i diritti della persona da ascoltare. L'Ufficio redige un resoconto del colloquio e consente alla persona sentita di consultarlo affinché questa possa approvarlo o aggiungere osservazioni. Copia del resoconto viene consegnata alla persona sentita. Tali regole non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli in loco.

Se nel corso del colloquio emergono indizi che la persona sentita potrebbe essere interessata dall'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. Non appena emerge da un'indagine che essa può interessare un membro o un membro del personale di un'istituzione, di un organo o di un organismo, l'interessato ne è informato, sempre che ciò non comprometta lo svolgimento dell'indagine.

4. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 5, non possono essere tratte, al termine di un'indagine, conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata se ad essa non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio, sui fatti che la riguardano e se non le sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001. La relazione finale fa riferimento a tali osservazioni. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa alla persona interessata, la quale sottopone le proprie osservazioni nei termini indicati dall'Ufficio conformemente al paragrafo 2, una sintesi di tali fatti. Durante il colloquio, la persona interessata può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona interessata ha il diritto di esprimersi in

una lingua ufficiale dell'Unione di sua scelta; i funzionari o agenti dell'Unione possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale dell'Unione di cui abbiano una conoscenza approfondita. Alla persona interessata si applica il principio *nemo tenetur se detegere*.

Nei casi in cui occorra garantire la riservatezza dell'indagine e che comportino il ricorso a procedure d'indagine che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni. Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale può adottare tale decisione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata. Se l'istituzione, l'organo o l'organismo non risponde entro un mese, si ritiene abbia dato il proprio consenso.

5. Le norme del presente regolamento si applicano fermi restando:

- a) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- b) il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;
- c) lo statuto dei deputati al Parlamento europeo;
- d) lo statuto.

Articolo 7 ter

Procedura di revisione

1. Il direttore generale predispone, all'interno dell'Ufficio, una procedura di revisione.

2. La o le persone incaricate della procedura di revisione non accettano istruzioni da chicchessia nell'adempimento dei loro doveri.

Qualora la o le persone incaricate della procedura di revisione ritengano che un provvedimento adottato dal direttore generale comprometta la loro indipendenza, ne informano immediatamente il comitato di vigilanza.

Il comitato di vigilanza viene consultato prima dell'avvio di qualsiasi procedimento disciplinare riguardante la o le persone incaricate della procedura di revisione in conformità delle disposizioni dello statuto.

3. Un membro, un membro del personale o una persona fisica interessati da un'indagine possono chiedere alla persona o alle persone incaricate della procedura di revisione di formulare un parere in merito alle garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 7 bis. La richiesta può essere inoltrata nel corso dell'indagine o al più tardi un mese dopo che il membro, il membro del personale o la persona fisica interessati sono stati informati della chiusura dell'indagine.

Entro un mese dal ricevimento della richiesta, la persona o le persone incaricate della procedura di revisione comunicano il proprio parere al direttore generale e inviano una risposta motivata alla persona interessata. Il direttore generale adotta i provvedimenti opportuni.

4. La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 3 non sospende l'indagine.

5. La o le persone incaricate della procedura di revisione riferiscono periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di vigilanza; esse presentano periodicamente al comitato, nonché alla Commissione, relazioni statistiche ed analitiche su questioni relative alle garanzie procedurali. Tali relazioni non riguardano singoli casi oggetto di indagine.”

(9) All'articolo 8, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le informazioni comunicate od ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.

3. Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi applicabili.

4. L'Ufficio tratta soltanto i dati personali necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tale trattamento dei dati personali avviene in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, compresa la comunicazione di informazioni pertinenti all'interessato prevista dagli articoli 11 e 12 di detto regolamento. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione, ovvero negli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita.

L'Ufficio nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

5. Il direttore generale assicura che qualsiasi informazione al pubblico avvenga in modo neutrale, imparziale e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e all'articolo 7 bis.”

(10) L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al termine di un’indagine da parte dell’Ufficio viene redatta, sotto l’autorità del direttore generale, una relazione che descrive la base giuridica dell’indagine, l’iter procedurale seguito, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica, il rispetto delle garanzie procedurali in conformità dell’articolo 7 bis, l’eventuale incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione e le conclusioni dell’indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da adottare.”

b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. La relazione redatta in seguito a un’indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Su richiesta dell’Ufficio, le autorità competenti degli Stati membri interessati gli trasmettono a tempo debito informazioni sui provvedimenti adottati e sui progressi compiuti in seguito alla trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle sue relazioni d’indagine.

4. La relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano l’Ufficio entro la scadenza fissata nelle raccomandazioni contenute nella relazione.

5. Se la relazione stilata al termine di un’indagine interna rivela l’esistenza di fatti che potrebbero essere penalmente perseguibili, tale informazione viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, a meno che siano disponibili misure interne che consentano un follow-up più adeguato, tenuto conto della natura dei fatti e dell’entità dell’incidenza finanziaria.

6. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 4, se al termine di un’indagine nessuna accusa formulata contro un membro o un membro del personale di un’istituzione, organo od organismo, ovvero contro una persona fisica o giuridica risulta fondata, l’indagine che riguarda tale persona è archiviata dal direttore generale, che ne dà comunicazione all’interessato entro dieci giorni lavorativi.”

7. Un informatore che abbia comunicato all’Ufficio sospetti di frode o di irregolarità può, se ne fa richiesta, essere messo al corrente dall’Ufficio della chiusura di un’indagine e dell’eventuale trasmissione alle autorità competenti di una relazione finale. L’Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere la richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere i legittimi interessi della persona interessata, l’efficacia dell’indagine e gli esiti che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.”

(11) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità degli Stati membri

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può in qualsiasi momento trasmettere a tempo debito alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne per consentire loro di adottare opportuni provvedimenti.

2. Fatti salvi gli articoli 8 e 9, nel corso di indagini interne il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio su fatti che richiedono il ricorso a procedure di indagine che rientrano nelle competenze di un’autorità giudiziaria nazionale.

Tuttavia, ne informa preventivamente l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati. Le informazioni trasmesse comprendono l’identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, una qualificazione giuridica preliminare e una valutazione dell’eventuale incidenza finanziaria.

Si applica l’articolo 7 bis, paragrafo 4.

3. Le autorità competenti, e in particolare le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano senza indugio, o su sua richiesta, l’Ufficio del seguito dato alle informazioni trasmesse loro ai sensi del presente articolo.

4. L’Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali nazionali, nel rispetto del diritto nazionale e dello statuto.”

(12) È inserito il seguente articolo 10 bis:

“Articolo 10 bis

Cooperazione dell’Ufficio con Eurojust, Europol e organizzazioni internazionali

1. L’Ufficio coopera, all’occorrenza, con Eurojust, con l’Ufficio di polizia europeo (Europol) e con organizzazioni internazionali nel campo della lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Ove ciò possa sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle indagini e all’esercizio dell’azione penale od ove l’Ufficio abbia trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri informazioni che lascino supporre

l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di ogni altra attività illecita di cui all'articolo 1, che rientrino tra le forme gravi di criminalità, esso trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti.

2. L'Ufficio può convenire con Eurojust ed Europol accordi amministrativi necessari per agevolare tale collaborazione. Tali accordi di lavoro potrebbero riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni segretate.

3. L'Ufficio può inoltre convenire, all'occorrenza, accordi amministrativi con servizi competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'Ufficio procede al coordinamento con i servizi interessati della Commissione e con il servizio europeo per l'azione esterna.”

(13) L'articolo 11 è così modificato:

a) I paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.

In particolare il comitato di vigilanza:

- a) controlla il funzionamento dello scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o gli organismi;
- b) sorveglia gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale e tenuto conto dei pareri e delle relazioni analitiche elaborati periodicamente dalla persona o dalle persone incaricate della procedura di revisione.

Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri che può formulare di propria iniziativa. Tali pareri vengono presentati anche su richiesta del direttore generale o di un'istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

Copia di tali pareri viene consegnata alle istituzioni, agli organi o agli organismi.

Il comitato di vigilanza può chiedere all'Ufficio informazioni supplementari sulle indagini in situazioni debitamente motivate, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini.

2. Il comitato di vigilanza si compone di cinque membri indipendenti aventi maturato esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili, in rapporto con il settore di attività dell'Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sulla base di un elenco di preselezione presentato dalla Commissione.

3. Il mandato dei membri ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Ogni 30 mesi si procede a una sostituzione parziale dei membri a ragione di tre e due membri alternatamente.

4. Alla scadenza del mandato, i membri continuano ad esercitare le proprie funzioni finché non si sia provveduto alla loro sostituzione.”

b) I paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che, prima di essere adottato, è sottoposto per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Esso tiene almeno dieci riunioni all’anno. Il comitato di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall’Ufficio.

7. Il direttore generale trasmette al comitato di vigilanza, ogni anno, il piano di gestione annuale dell’Ufficio. Egli tiene periodicamente informato il comitato di vigilanza delle attività dell’Ufficio, dello svolgimento della funzione inquirente e dei provvedimenti conseguenti alle indagini.

Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza:

- a) dei casi in cui l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati o le autorità competenti degli Stati membri non hanno dato seguito alle raccomandazioni formulate dall’Ufficio;
- b) dei casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri e dei casi in cui egli ha deciso di non trasmettere informazioni sulle indagini interne alle autorità giudiziarie nazionali interessate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5;
- c) della durata delle indagini ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6.

8. Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, riguardante in particolare la valutazione dell’indipendenza dell’Ufficio, l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini. Tali relazioni vengono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Il comitato può presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall’Ufficio.”

(14) È inserito il seguente articolo 11 bis:

Scambio di opinioni con le istituzioni

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si riuniscono periodicamente o su richiesta di uno di essi, dell’Ufficio o del comitato di vigilanza, e procedono a uno scambio di opinioni a livello politico per discutere la politica dell’Ufficio in materia di indagini. Il direttore generale e il presidente del comitato di vigilanza partecipano allo scambio di opinioni. Membri di Europol, di Eurojust e della Corte dei conti possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta di una delle suddette istituzioni, dell’Ufficio o del comitato di vigilanza.

2. Lo scambio di opinioni concerne:
 - a) le priorità strategiche delle politiche dell’Ufficio in materia di indagini;
 - b) le relazioni sulle attività e i pareri del comitato di vigilanza previsti all’articolo 11, paragrafo 1;
 - c) le relazioni del direttore generale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma;
 - d) le relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi;
 - e) le relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri;
 - f) l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in materia di indagini e del comitato di vigilanza.

3. Lo scambio di opinioni non interferisce con lo svolgimento delle indagini.

4. L’Ufficio adotta provvedimenti opportuni tenendo conto dei pareri espressi nell’ambito dello scambio di opinioni e fornisce informazioni in merito a tali provvedimenti nelle relazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma.”

(15) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Direttore generale

1. L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione

deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Al termine di una procedura di selezione, la Commissione stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari, consulta debitamente il Parlamento europeo, il Consiglio, nonché il comitato di vigilanza in merito a tale elenco, e adotta la propria decisione.

3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne e alla stesura delle relazioni a conclusione delle stesse. Qualora il direttore generale ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza, per parere, e decide se presentare o no ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.

Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, sui provvedimenti adottati e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

4. Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell'ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini.

5. Il direttore generale può delegare l'esercizio di alcune sue funzioni a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 1, a uno o più membri del personale dell'Ufficio, mediante un atto scritto che fissi le condizioni e i limiti di tale delega.

6. Il direttore generale è assistito da un organismo interno che consulta all'avvio di un'indagine, prima della sua chiusura e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

7. Il direttore generale adotta un manuale delle procedure, previa consultazione del comitato di vigilanza, del responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio e della o delle persone incaricate della procedura di revisione in conformità dell'articolo 7 ter. Tale manuale fornisce orientamenti in merito all'esecuzione pratica delle indagini amministrative da parte dell'Ufficio.

8. Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.

Le sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale sono oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.

9. Ogni riferimento al “direttore” dell’Ufficio nello statuto, nel regolamento finanziario¹⁹ e in qualsiasi altro atto giuridico va inteso come riferimento al direttore generale.”

(16) È inserito il seguente articolo 12 bis:

“Articolo 12 bis

Direttore(i) supplente(i)

Si applicano le norme della Commissione in materia di supplenza.

In deroga, il direttore generale può designare, previa consultazione del comitato di vigilanza, uno o due supplenti tra i suoi direttori. Se nessuno dei direttori supplenti è disponibile, si applicano nuovamente le norme della Commissione in materia di supplenza.”

(17) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Finanziamento

Gli stanziamenti dell’Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica all’interno della sezione del bilancio generale dell’Unione riguardante la Commissione, figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione.

La tabella dell’organico dell’Ufficio è allegata alla tabella dell’organico della Commissione.”

(18) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Relazione di valutazione

Al più tardi il [*data di adozione del presente regolamento + 4 anni*], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata di un parere del comitato di vigilanza. La relazione specifica se sia opportuno modificare il presente regolamento.”

(19) L’articolo 15 è soppresso.

¹⁹ GU L 248 del 16.9.2002, pagg. 1-48.

Articolo 2

Il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999, quale modificato dal presente regolamento, si applica alla durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il presidente del Parlamento europeo estrae a sorte due membri le cui funzioni devono cessare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 1073/1999, quale modificato dal presente regolamento, allo scadere dei primi 30 mesi del loro mandato.
3. L'articolo 12, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 1073/1999, quale modificato dal presente regolamento, si applica al mandato del direttore generale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all'autorità legislativa
(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa: Proposta modificata che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB: lotta antifrode

1.3. Natura della proposta/iniziativa: legislativa

1.4. Obiettivi: migliorare l'efficienza globale e la governance dell'OLAF

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa: articolo 325 del TFUE, articolo 106 bis Euratom

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: n.p.

1.7. Modalità di gestione previste: gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione: si veda l'articolo 14 della proposta modificata

2.2. Sistema di gestione e di controllo: n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità: nell'ambito di applicazione del presente regolamento

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
24.010600.03.01.00 Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese: nessuna incidenza

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi: nessuna incidenza

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa: nessuna incidenza

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale: nessuna incidenza

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento: nessuna incidenza

3.3. Incidenza prevista sulle entrate: nessuna incidenza

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta modificata che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁰

24.01. Spese amministrative del settore Lotta contro la frode

24.02. Lotta antifrode

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²¹**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Lotta contro la frode

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 7.1.a

Attività ABM/ABB interessate

24.01. Spese amministrative del settore Lotta contro la frode

24.02. Lotta antifrode

²⁰

ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

²¹

A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Migliore cooperazione tra l'OLAF e le parti interessate a tutti i livelli: a livello di UE con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, con le autorità competenti degli Stati membri e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

In conformità dell'articolo 14

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Piena responsabilità dell'OLAF a condizioni che rispettino le garanzie fondamentali, nonché la sua indipendenza.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'articolo 325 del TFUE prevede un'azione comune della Commissione e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode. Tale articolo conferisce così alla Commissione responsabilità specifiche per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

-

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta modificata è compatibile con gli strumenti legislativi pertinenti dell'Unione europea.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²²

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità²³
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[...]

[...]

²² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²³ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

Il comitato di vigilanza sorveglia le attività d'indagine dell'OLAF in conformità dell'articolo 11.

Oltre agli obblighi sui quali non incide la proposta modificata, le persone incaricate della procedura di revisione riferiscono periodicamente al comitato di vigilanza in merito alle proprie attività (articolo 7 ter).

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

n.p.

2.2.2. Modalità di controllo previste

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Attuazione in conformità del regolamento finanziario.

[...]

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽²⁴⁾	di paesi EFTA ²⁵	di paesi candidati ²⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
24.0106	24.010600.030100 Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza	SND	No	No	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[...]	[XX.YY.YY.YY] [...]	[...]	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

²⁴ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

²⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	[Denominazione.....]
--	--------	----------------------

DG: <.....>			Anno N ²⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁸										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2 +3								

²⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: OLAF									
• Risorse umane		0,972							
• Altre spese amministrative		0,200							
TOTALE DG OLAF	Stanzamenti	1,172							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = totale pagamenti)	1,172							
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno N ²⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,172							
	Pagamenti	0,200							

²⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo di risultato ³⁰	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³¹ :																			
Risultato																			
Risultato																			
Risultato																			
Totale parziale Obiettivo 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2:																			
Risultato																			
Totale parziale Obiettivo 2																			

³⁰ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...)
³¹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

COSTO TOTALE																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N ³²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,972						
Altre spese amministrative	0,200						
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,172						

Esclusa la RUBRICA 5³³ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	1,172						
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--

³² L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N +2	Anno N + 3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	8						
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁴							
XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy³⁵	in sede ³⁶						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	8						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

³⁴ AC= agente contrattuale; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

³⁵ Sotto il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³⁶ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Funzionari e agenti temporanei	Sostegno amministrativo ai membri del comitato di vigilanza
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

³⁷

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁸					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

³⁸ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.